



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 113/15/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO NAZIONALE “RAI UNO”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ARTICOLO 34, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL PARAGRAFO 2.5 LETTERA B) DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI, IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ARTICOLO 34, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 ED ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA DELIBERA N.165/06/CSP DEL 22 NOVEMBRE 2006

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 25 giugno 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, ed in particolare l’art. 34, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il “*Codice di autoregolamentazione tv e minori*”, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la delibera n. 165/06/CSP del 22 novembre 2006, recante “*Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona, della dignità personale e del corretto sviluppo fisico, psichico e morale dei minori nei programmi di intrattenimento*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la delibera n. 628/14/CONS del 18 dicembre 2014, recante “Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello”, ed in particolare l’art. 5;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 529/14/CONS del 13 ottobre 2014;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

A seguito di una segnalazione pervenuta all’Autorità con nota prot. n.0062874 del 12 dicembre 2014, relativa alla pronuncia di una bestemmia nel corso della trasmissione “Uno mattina in famiglia” mandata in onda in data 18 ottobre 2014 dal servizio di media audiovisivo in ambito nazionale “RAI UNO”, fornito dalla società RAI Radiotelevisione italiana S.p.A., la Direzione servizi media ha avviato un’attività preistruttoria ai fini dell’eventuale avvio di un procedimento sanzionatorio.

Con nota prot. n. 0016419 del 20 gennaio 2015 la società RAI radiotelevisione italiana - in relazione alla richiesta avanzata dalla Direzione servizi media dell’Autorità con nota prot. n. 0003003 del 12 gennaio 2015 - ha inviato il supporto magnetico recante la registrazione della trasmissione “Uno mattina in famiglia” andata in onda in data 18 ottobre 2014 su “RAI UNO”, precisando e documentando che il conduttore del programma Tiberio Timperi, nel corso della successiva puntata andata in onda in data 19 ottobre 2014, si è formalmente scusato con i telespettatori riguardo ad una sua esternazione accaduta durante la registrazione del programma ed accidentalmente mandata in onda per un problema tecnico.

Con atto n. cont./07/15/DCA/N°PROC2623/FB del 5 febbraio 2015, la Direzione Contenuti Audiovisivi ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla società RAI Radiotelevisione italiana S.p.A. con sede legale in Roma, viale Mazzini n. 14, la presunta violazione dell’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, in relazione alle disposizioni di cui al paragrafo 2.5 *lett. b)* del Codice di autoregolamentazione tv e minori, in combinato disposto con l’articolo 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 ed alle disposizioni di cui alla delibera n.165/06/CSP del 22 novembre 2006 per la pronuncia di una

espressione irriverente nei confronti della Madonna da parte del conduttore della trasmissione “*Uno mattina in famiglia*” andata in onda in data 18 ottobre 2014.

2. Deduzioni della società

La società ha presentato memorie difensive in data 20 febbraio 2015 - precisate in sede di audizione svolta in data 17 marzo 2015 - con le quali ha chiesto di voler accertare la mancanza di violazioni nei fatti contestati per i seguenti motivi:

- con riferimento all'avvio del procedimento, l'istruttoria consegue a un esposto presentato in data 12 dicembre 2014, relativo ad una trasmissione andata in onda il precedente 18 ottobre e non risulta agli atti tra le date indicate alcuna attività istruttoria svolta *motu proprio* dall'Autorità; peraltro, ai sensi del *Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni* di cui all'allegato A) alla delibera n. 410/14/CONS, il Direttore deve valutare se archiviare o avviare il procedimento su proposta dell'ufficio competente e nel caso di specie la pre-valutazione e la proposta dell'ufficio sono del tutto insussistenti;
- l'atto contenente l'accertamento e la contestazione della violazione è stato notificato oltre 100 giorni dopo la messa in onda della trasmissione; orbene, se è vero che ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la notifica della contestazione deve avvenire non oltre i 90 giorni dall'accertamento, è altrettanto vero che la notifica congiunta dei due provvedimenti (accertamento e contestazione insieme) non può consentire all'Autorità di dilazionare *sine die* il termine di apertura del procedimento in contrasto con la *ratio* della stessa legge;
- la trasmissione “*Uno Mattina in Famiglia*”, nell'ambito della quale sono accaduti i fatti oggetto di contestazione, è un programma idoneo alla fruizione congiunta da parte di tutta la famiglia che, sebbene non specificamente rivolto al pubblico dei più piccoli, non può essere qualificato per impostazione o per modelli proposti come diseducativo né tantomeno nocivo per i minori; la circostanza che nel corso della trasmissione sia stata diffusa (accidentalmente) una esclamazione potenzialmente offensiva dei sentimenti religiosi, non trasforma la trasmissione in un programma “*che può nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori*” e similmente da una singola deprecabile espressione irriverente nei confronti della Madonna non può desumersi che il programma abbia, strutturalmente, una impostazione o proponga modelli educativi in contrasto con la norma di riferimento;
- l'imprecazione pronunciata da Tiberio Timperi, peraltro a voce bassa e difficilmente distinguibile anche dalla regia e dagli stessi operatori che procedevano alla sua messa in onda, è chiaramente dovuta ad un moto di stizza involontario e non certo ad una reale e concreta intenzione di recare offesa alla divinità od al sentimento religioso; la stessa, infatti, è stata pronunciata dal conduttore della trasmissione a causa di uno stato di tensione emotiva determinata da una sequenza di errori di registrazione verificatisi in un breve lasso di tempo ed appare riconducibile alla tipologia delle imprecazioni triviali causate da reazioni d'istinto;

- in tale contesto emotivo, la serie di circostanze che ha successivamente portato alla doppia messa in onda del filmato recante l'imprecazione, deve considerarsi al di fuori della effettiva possibilità di controllo da parte dell'editore; costituirebbe, infatti, una inammissibile forzatura logica attribuire a RAI la responsabilità oggettiva di una serialità così anomala di circostanze fortuite, dovute esclusivamente a errori umani, della quale occorre tener conto;
- nella consapevolezza del potenziale nocimento creato all'immagine del servizio pubblico radiotelevisivo dall'episodio in contestazione, la società RAI, ha provveduto ad avviare procedimenti disciplinari sia nei confronti dei tecnici imputabili dell'accaduto sia a carico del conduttore, che nella prima trasmissione utile ha, tra l'altro, formulato personali scuse ai telespettatori per l'increscioso accadimento.

3. Valutazioni dell'Autorità

- in relazione all'eccezione mossa dalla società RAI relativamente alla presunta insussistenza od all'assenza nel procedimento avviato dall'Autorità di una pre-valutazione e della proposta al Direttore da parte dell'Ufficio competente, si osserva che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo *Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*, adottato dall'Autorità con delibera n. 410/14/CONS, l'accertamento e la contestazione della presunta violazione vengono effettuate mediante unico provvedimento dal Direttore e l'atto con cui viene attuata la proposta dell'Ufficio competente, peraltro oggetto di consultazione da parte della RAI nel corso dell'accesso agli atti esperito in data 16 febbraio 2015, si concreta nella nota di trasmissione, ad esito dell'attività preistruttoria svolta da quest'ultimo, dello schema di atto di accertamento e contestazione in cui sono dettagliate le motivazioni a supporto dell'avvio del procedimento sanzionatorio;
- il termine di novanta giorni, fissato dall'articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per la tempestività della contestazione decorre, come stabilito dalla stessa norma, dalla data di accertamento dell'infrazione avvenuto, nel caso di specie, contestualmente alla contestazione dell'infrazione, con atto n. 07/15/DCA/ N.PROC.2623/FB in data 5 febbraio 2015. Peraltro, nel caso dei procedimenti sanzionatori svolti dall'Autorità, un ulteriore termine per la tempestività della contestazione è stabilito dal citato *Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*, per il quale l'espletamento dell'attività preistruttoria intesa all'acquisizione di ogni elemento necessario ai fini dell'avvio del procedimento deve concludersi entro il termine di novanta giorni dalla data in cui gli Uffici hanno conoscenza formale dei fatti da verificare. Nel caso di specie, ai fini dell'accertamento della sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio del procedimento sanzionatorio si è reso necessario lo svolgimento di verifiche intese alla individuazione della violazione ed alla qualificazione giuridica della fattispecie, attività che si sono concluse con l'adozione dell'atto n. 07/15/DCA/N.PROC.2623/FB in data 5 febbraio 2015 e pertanto nel termine di novanta giorni dalla conoscenza formale dei fatti avvenuta con la ricezione della segnalazione in data 12 dicembre 2014;

- nel merito va osservato che il legislatore, come confermato dalla Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, con le sentenze n. 6759 e n. 6760 del 5 marzo 2003 (depositate in data 6 aprile 2004), nel vietare la trasmissione di *“programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori”*, ha inteso riferirsi specificamente a quei programmi che - tenuto conto del loro oggetto, del loro contenuto, del tempo e/o delle modalità della loro trasmissione o di altri, connessi elementi rilevanti nel caso specifico - possono risultare concretamente idonei a turbare, pregiudicare, o danneggiare i delicati e complessi processi di apprendimento dall'esperienza e di discernimento tra valori diversi od opposti, nei quali si sostanziano lo svolgimento e la formazione della personalità del minore sia come individuo sia come *“cittadino”*; nel caso di specie emerge che la pronuncia di una bestemmia causata da una reazione d'istinto nell'ambito di un programma di largo ascolto, andato in onda nella mattinata di sabato e rivolto alla fruizione congiunta da parte di tutta la famiglia, è idoneo a suscitare negli spettatori minori, la legittimazione all'uso di un linguaggio aggressivo e blasfemo, configurandosi, nel suo insieme, oltre che offensiva del sentimento religioso, anche nociva degli interessi morali, e di corretto sviluppo psichico degli stessi;

- la potenziale nocività allo sviluppo dei minori dell'episodio contestato e l'offesa da quest'ultimo arrecata a un diritto fondamentale della persona sono peraltro confermati dalle disposizioni di cui al paragrafo 2.5 *lett. b)* del Codice di autoregolamentazione tv e minori che impongono alle imprese televisive di evitare le trasmissioni nelle quali si offendano le confessioni e i sentimenti religiosi, nonché dall'*“atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona, della dignità personale e del corretto sviluppo fisico, psichico e morale dei minori nei programmi di intrattenimento”* di cui alla delibera n. 165/06/CSP che richiama le emittenti a rispettare i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo posti a garanzia degli utenti, avuto specifico riguardo alla dignità della persona, all'armonico sviluppo fisico, psichico e morale dei minori e ai diritti fondamentali della persona, ivi compreso il rispetto dei sentimenti religiosi;

- la circostanza che si sia trattato di un episodio accidentale indipendente dalla volontà dell'emittente e fuori della possibilità di controllo da parte di quest'ultima non esclude la responsabilità dell'editore giacché grava sullo stesso l'obbligo di vigilare sulla rispondenza delle trasmissioni alla normativa vigente in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi; in altre parole, la concreta idoneità a pregiudicare il bene tutelato (il corretto sviluppo psichico e morale del minore ovvero il sentimento religioso) prescinde dall'intendimento dell'emittente, dovendo aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla pronuncia della bestemmia e dovendo escludersi ogni valutazione in ordine all'assenza di intenzionalità;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in particolare, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura del minimo edittale pari a euro 25.000,00 (venticinquemila/00), al netto di ogni onere accessorio, eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

La gravità del comportamento posto in essere dalla società RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. deve ritenersi lieve in quanto, pur in considerazione della sua incidenza su rilevanti beni giuridici, come la tutela dei minori e del sentimento religioso, va valutato che l'imprecazione pronunciata dal conduttore della trasmissione, peraltro a voce bassa e difficilmente distinguibile dai telespettatori, ha rappresentato un episodio isolato nell'ambito di una programma che per impostazione non può essere qualificato nel suo insieme come diseducativo né nocivo per i minori.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Nel prendere atto che l'episodio oggetto di contestazione è stato determinato da circostanze fortuite dovute esclusivamente a errori umani, si considera che la società RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A., ha provveduto ad avviare procedimenti disciplinari sia nei confronti dei tecnici imputabili dell'accaduto sia a carico del conduttore, che ha provveduto nella prima trasmissione utile, andata in onda il giorno successivo, a formulare personali scuse ai telespettatori per l'increscioso accadimento, precisando che l'utilizzo di espressioni del genere di quella che ha dato luogo alla contestazione non fa parte del suo costume.

C. Personalità dell'agente

Nel considerare che la società RAI ha cooperato in modo efficace all'attività istruttoria con l'invio di memorie giustificative e chiedendo di essere sentita presso l'Autorità in merito ai fatti oggetto di contestazione, si valuta la buona fede dell'emittente, secondo la quale la ripetuta messa in onda del filmato recante l'imprecazione è stata determinata da una serialità anomala di circostanze fortuite da ritenersi al di fuori della effettiva possibilità di controllo da parte della stessa.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. nell'esercizio di bilancio 2013 pari ad euro 2.625.621.718,00 risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata con adeguato effetto deterrente.

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società RAI Radiotelevisione italiana S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale “RAI UNO” con sede legale in Roma, viale Mazzini n. 14, di pagare la sanzione amministrativa di euro 25.000,00 (venticinquemila/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, in relazione alle disposizioni di cui al paragrafo 2.5 *lett. b)* del Codice di autoregolamentazione tv e minori, in combinato disposto con l’articolo 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 ed alle disposizioni di cui alla delibera n.165/06/CSP del 22 novembre 2006 per la pronuncia di una espressione irriverente nei confronti della Madonna da parte del conduttore della trasmissione “*Uno mattina in famiglia*” andata in onda in data 18 ottobre 2014.

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 25.000,00 (venticinquemila/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con delibera n. 113/15/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 113/15/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo*”.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 25 giugno 2015

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Francesco Sclafani